



RICERCATORI PER UNA UNIVERSITÀ PUBBLICA, LIBERA, APERTA

Emendamenti della R29A proposti al Senato (DdL 1905S ora DdL 3687C)

Art. 2.

(Organi e articolazione interna delle università)

comma 1

a) identica

b) identica

c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori **universitari afferenti al ruolo unico** in servizio presso **l'Ateneo**;

d) durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile;

d-bis) Il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico sono costituiti su base elettiva, ed il rettore è membro di diritto. Consiglio di Amministrazione e Senato accademico comprendono al loro interno una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico amministrativo. La maggioranza dei membri dei due organi deve essere determinata mediante meccanismi elettivi fra il personale docente di ruolo che ha optato per il ruolo unico. E' prevista l'inclusione nel Consiglio di amministrazione di consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, con criteri regolamentati dagli Statuti.

e) attribuzione al senato accademico **delle funzioni di indirizzo strategico**, della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi; ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere **[eliminato: favorevole]** del consiglio di amministrazione; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno tre quarti dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; a esprimere parere vincolante sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università;

f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con **professori universitari**, ivi compresi i direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;

g) identica

h) attribuzione al consiglio di amministrazione **delle funzioni di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale il conto consuntivo; del dovere di trasmettere al Ministero sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di**

direttore generale di cui alla lettera m) del presente comma; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c);

i) Il Consiglio di amministrazione è composto ai sensi della lettera d-bis). Previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore;

l) identica

m) identica

n) identica

o) identica

p) identica

q) identica

r) identica

s) identica

comma 2

a) b) c) d) e) identiche

f) istituzione di un organo **collegiale** deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto **dall'intero corpo docente** e da una rappresentanza elettiva degli studenti **e del corpo non docente**; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo a un professore **universitario del ruolo unico** afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato **[il resto del comma eliminato]**.

Art. 6

(Stato giuridico professori e ricercatori)

1. Al fine di razionalizzare la docenza universitaria si delega il Governo ad predisporre, per la successiva valutazione del Parlamento, l'organizzazione della docenza universitaria in un ruolo unico diviso in più livelli stipendiali. All'entrata in vigore del nuovo ruolo unico i vecchi ruoli della docenza sono messi ad esaurimento. I ricercatori e professori di prima e seconda fascia che non optano per il nuovo ruolo unico mantengono lo stato giuridico, le rappresentanze e i diritti acquisiti. I docenti universitari appartenenti al ruolo unico nei vari livelli devono avere gli stessi diritti e la stessa rappresentatività negli organi di governo e gestione dell'università. I carichi di lavoro dei vari livelli devono essere previsti proporzionati al livello stipendiale, in particolar modo per quanto riguarda il monte ore da dedicare ad incarichi gestionali e di didattica, fermo restando che tutti i docenti del ruolo unico devono avere pari diritti anche in termini di elettorato passivo, salvo il caso delle cariche di rettore e responsabile di struttura per le quali è richiesta un'anzianità in ruolo pari ad almeno 5 anni. Le progressioni di carriera interne al ruolo unico devono essere legate al raggiungimento di livelli scientifici e/o didattici prestabiliti.

2. L'ingresso nel ruolo unico della docenza deve essere previsto mediante abilitazione nazionale alla docenza universitaria con valutazione per titoli e pubblicazioni. All'abilitazione nazionale devono far seguito valutazioni comparative locali basate su una valutazione scientifica e didattica con una commissione della struttura di accoglienza. Devono per questo motivo essere previste delle norme chiare che definiscano modalità di premialità/penalizzazione che responsabilizzino i decisori nelle loro scelte delle persone che entrano nel ruolo unico. Devono essere previste delle modalità di ingresso anche di esterni ai vari livelli del ruolo unico.

3. Il governo entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge deve definire le norme sul nuovo ruolo unico in concertazione con le organizzazioni della docenza, nonché stabilire le regole transitorie di

passaggio dai vecchi ruoli in esaurimento al nuovo ruolo unico. Nello stesso periodo il governo deve stabilire le regole per le progressioni interne al ruolo unico e criteri per la numerosità complessiva della docenza universitaria con criteri congrui rispetto agli standard internazionali e agli impegni internazionali assunti dall'Italia. La numerosità minima della docenza non deve essere inferiore alla totalità dei ricercatori e dei professori di prima e seconda fascia nel 2008.

Art. 16

(Assegni di ricerca)

da abrogare

Art. 18

(Ricercatori a tempo determinato)

1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato **[la parte restante del comma eliminata]**.

2. identico

3. identico

4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. **Per il primo triennio del contratto non possono essere richiesti obblighi didattici, mentre per il secondo triennio gli obblighi didattici sono gli stessi del ricercatore a tempo indeterminato così come individuati dal DPR 382/1980, articolo 32 (Compiti dei ricercatori universitari) e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 11 della legge 230/05 (legge Moratti).**

5. identico

6. identico

7. **I contratti di cui al presente articolo non danno luogo, nel corso del primo triennio, a diritti in ordine all'accesso al ruolo unico della docenza. In occasione del rinnovo per il secondo triennio, l'Ateneo è tenuto ad accantonare i fondi e i punti organico necessari per l'assunzione di un docente a tempo indeterminato al primo livello del ruolo unico della docenza alla scadenza del secondo triennio in un settore scientifico disciplinare compatibile con l'attività di ricerca svolta nell'ambito del contratto, ed entro tale data è tenuto ad espletare le relative procedure concorsuali.**

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le università non possono più conferire assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 (istituzione degli assegni di ricerca).

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti **rinnovati** di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento. **La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo e di qualsiasi borsa e/o contratto di ricerca a tempo determinato, interscorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i sette anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.**

Art. 4

(Fondo per la **Promozione dello Studio Universitario**)

1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a:

a) garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti ed eliminare eventuali

squilibri nella fruizione dei servizi forniti dalle Regioni nell'ambito del Diritto allo Studio;

b) promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione, **elaborati previo parere del CUN e del CNSU.**

2. Il fondo è destinato a:

a) coprire le quote mancanti, rispetto a quelle destinate dalle Regioni, per il finanziamento del Diritto allo Studio;

b) erogare, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, premi di studio da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e frequenza di Università Pubbliche, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parametrata annualmente dal Ministero;

c) fornire buoni studio, **in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e la frequenza di Università Pubbliche**, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito;

d) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

3. Gli interventi previsti al comma 2 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e subordinati alla completa copertura finanziaria delle funzioni di cui al comma 1, lettera a.

4. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con propri decreti di natura non regolamentare i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

a) i criteri di distribuzione alla Regioni della quota perequativa del Fondo

b) i criteri di accesso alle prove nazionali standard **e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;**

c) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;

d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 **(fatta salva la priorità riservata alla funzione di cui alla lettera a) del comma 1);**

l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.

m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;

n) le modalità di selezione e dell'affidamento a istituti finanziari **di natura pubblica** fornitori delle provviste finanziarie.

4. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse

finanziarie del fondo stesso.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

7. Il fondo è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;

b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettere a) **e b)**;

c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera **d)**;

d) i contributi di cui al comma **3**, lettera g), e al comma **4**, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per **la Promozione dello Studio Universitario**».

